

46240/16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere la completezza e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. n. 30 del 2001, quanto:
 disposto
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

FRANCESCO IPPOLITO - Presidente

MAURIZIO GIANESINI

CARLO CITTERIO

PIERLUIGI DI STEFANO Rel. Consigliere

ALESSANDRA BASSI
ha pronunciato la seguente

PUBBLICA UDIENZA
DEL 28/09/2016

Sent. n. sez.
1358/2016

REGISTRO GENERALE
N. 23299/2016

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Sul ricorso proposto da:

- PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO

- (omissis) nato il (omissis)

nei confronti di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 10/03/2016 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO;

sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO che ha chiesto l'annullamento con
rinvio della sentenza impugnata

sentite le conclusioni dell'avvocato (omissis) per (omissis) che ha chiesto
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

sentite le conclusioni dell'avvocato (omissis) per (omissis) che ha
chiesto l'innammissibilità/rigetto dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Larino il 24 settembre 2015 assolveva (omissis) con la
formula « perché i fatti non sussistono » per i seguenti reati

"a) Art. 388 e 574 cod. pen. perché con condotta continuativa impediva alla figlia
minore nel periodo dal (omissis), all'epoca di anni cinque, la
frequentazione del padre (omissis) utilizzando scuse varie e comunque tutte

V

pretestuose per evitare tali incontri, così eludendo la esecuzione dei provvedimenti del tribunale dei minorenni di Roma, il giudice tutelare di Termoli, la Corte di Appello di Roma, il Tribunale dei minori di Campobasso che imponevano di consentire le visite della figlia al padre.

b) del reato di maltrattamenti in quanto con tali comportamenti privava la figlia di rapporti con il padre creando volutamente una condizione di estraneità, educando la minore al disprezzo ed al rifiuto del padre.

Fatti commessi in (omissis)

la Corte di Appello di Campobasso, su appello della parte civile e del procuratore generale,

- dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 574 cod. pen. per la condotta anteriore al 29 agosto 2008 per mancanza di querela;
- dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. perchè estinto per prescrizione;
- rigettava nel resto gli appelli.

Osservava in dettaglio la Corte:

La querela per il reato di cui all'art. 574 cod. pen. era stata presentata soltanto il 29 novembre 2008 e, quindi, non poteva procedersi per i fatti antecedenti al 29 agosto 2008; né, nell'arco dei tre mesi per i quali vi era procedibilità, risultavano condotte tali da integrare il reato in contestazione. Osservava, comunque, che non sussistevano elementi indicativi di una effettiva sottrazione della minore.

Quanto al reato di maltrattamenti, secondo la Corte di Appello era decorso il termine massimo di prescrizione e, d'altronde, le deduzioni degli appellanti potevano, tutt'al più, consentire una assoluzione con la formula di cui al comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen.. Era, difatti, dubbio che vi fossero state condotte della madre tendenti alla svalutazione del padre e, del resto, la Corte considerava le possibili ragioni alternative della condotta della bambina.

Per quanto riguarda la contestazione del reato cui all'art. 388 cod. pen., «relativamente ai pochi giorni della fine del mese di agosto a cui è limitata tale imputazione qui in esame», la sentenza confermava come non vi fossero elementi indicativi di un assoluto ed ingiustificato inadempimento, quanto al consentire gli incontri con il padre; vi corrispondeva il fatto non vi era stata alcuna valutazione negativa da parte del Tribunale dei Minori.

Sia la parte civile che il procuratore generale hanno presentato ricorso:

Parte civile (omissis)



1. Violazione di legge nella dichiarazione di improcedibilità del reato di cui all'art. 574 cod. pen. per i fatti antecedenti al 29/8/2008 per mancanza di querela. Il Tribunale non ha considerato che il reato di cui all'art. 574 cod. pen. è permanente e, quindi, la querela può essere proposta sino a tre mesi dalla cessazione della permanenza. La condotta relativa al reato di cui all'art. 574 cod. pen. è stata unica, pur in presenza di varie singole condotte del reato di cui all'art. 388 cod. pen. Richiama l'orientamento giurisprudenziale che ritiene esservi interesse della parte civile a dedurre l'erronea dichiarazione di improcedibilità perché, pur non avendo effetto preclusivo rispetto all'azione civile, vi è comunque l'interesse all'esercizio della stessa in sede penale.

2. Violazione di legge nella valutazione delle condotte di cui al capo a) laddove è stato escluso che integrino il reato di cui all'art. 574 cod. pen. Erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che non vi fosse stata sottrazione di minore per essere noto al padre il domicilio della figlia in quanto la condotta significativa è consistita nella preclusione al padre di avere un ordinario rapporto con la figlia. Il ricorrente critica la valutazione della Corte che ha attribuito alla figlia la volontà di non aver rapporti con il padre.

3. Violazione di legge nella declaratoria di prescrizione per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. La Corte non indica le modalità di calcolo della prescrizione, tenuto conto che il termine decorre dall'ultima condotta contestata nel capo di imputazione; tale prescrizione, comunque, tenuto conto dei periodi di sospensione della decorrenza della stessa, non si è affatto verificata il 10 marzo 2016. La decorrenza andava collocata nella prima settimana di giugno 2016. Peraltro la Corte, avendo riformato su tale punto la sentenza di assoluzione di primo grado, avrebbe dovuto affermare incidentalmente la sussistenza di prova di responsabilità della imputata e non che la stessa, se del caso, andava assolta ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.

4. e 5. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla contestazione di cui al capo B della imputazione (articolo 572 cod. pen.). critica la ricostruzione della Corte di Appello nella parte in cui esclude che le condotte dell'imputata abbiano determinato gravi danni sia al padre che alla figlia. Nella sentenza è mancata la valutazione globale delle condotte e le argomentazioni sono illogiche nella parte in cui la Corte ha escluso la significatività delle condotte della imputata

6. Violazione di legge in riferimento alla contestazione del reato di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen. di cui al capo A). Il ricorrente ritiene erronea la valutazione della Corte di Appello che ha affermato la sufficienza della condotta di consentire

materialmente l'incontro tra padre e figlia per ritenere rispettati gli obblighi imposti dal provvedimento del Tribunale dei Minori; la Corte di Appello avrebbe, invece, dovuto considerare la mancanza di collaborazione della madre affidataria per favorire tali incontri, avendo costei tenuto un atteggiamento ostile nel corso degli stessi.

Procuratore Generale:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla contestazione di cui all'art. 574 cod. pen per essere stato ritenuto che la querela rendesse procedibili solo i fatti entro tre mesi dalla sua presentazione laddove, in presenza di un reato permanente, il diritto di querela può essere esercitato fino a tre mesi dalla cessazione della permanenza con riferimento a tutto l'arco temporale di durata del reato. Inoltre la Corte non ha tenuto conto delle risultanze istruttorie che dimostrano numerosi casi in cui al padre è stato impedito l'incontro con la figlia.

2. Violazione di legge per la ritenuta prescrizione del reato di cui all'art. 572 cod. pen.. La Corte non tiene conto dei tre periodi di sospensione del termine di prescrizione, rispettivamente per giorni 28, giorni 63 e giorni 7. La data corretta di prescrizione era quella dell'8 giugno 2016.

3. violazione legge e vizio di motivazione quanto al reato continuato di cui agli artt. 572 e 388 cod. pen. sia per la omessa confutazione degli argomenti dell'appello del pubblico ministero, che per la presenza di elementi che dimostravano le condotte ascritte

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Ricorso della parte civile:

In ordine al primo motivo va premesso che il ricorrente, contrariamente a quanto afferma, non ha un interesse alla impugnazione della decisione di improcedibilità per difetto di querela ("La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica. (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012 - dep. 17/09/2012, P.C. in proc. Di Marco e altro, Rv. 253242)"). Trattandosi di questione che, comunque, è stata posta anche dal procuratore generale, va considerato che effettivamente vi è un errore della Corte di Appello che non ha tenuto conto che la regola in caso di reato permanente è nel senso che il termine per proporre querela decorra dal momento in cui cessi la permanenza; d'altro canto, comunque, per quanto in termini sintetici, la Corte di Appello ha affrontato il merito della contestazione affermando che, a prescindere dalla



mancanza di querela, in ogni caso non era dimostrata affatto la sottrazione della minore, così confermando la valutazione di merito del giudice di primo grado. Quindi l'errore in ordine alla proposizione della querela è superato dalla decisione in merito sulla condotta per il periodo del capo di cui alla contestazione.

Il secondo motivo affronta la decisione in merito, ma è da ritenersi infondato: a fronte, difatti, di un provvedimento in cui la Corte di Appello analizza gli elementi di fatto traendone le conclusioni con una motivazione congrua e logica, in particolare escludendo che determinate condotte fossero significative di una "sottrazione di minore", il ricorrente sostiene una diversa tesi basata sulla propria diversa valutazione delle stesse condotte giudicate nella sentenza. Non rispetta, quindi, i limiti di deducibilità del vizio di motivazione in questa sede.

Il terzo motivo è infondato poiché, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, la prescrizione, pur se non realizzatasi alla data indicata dalla Corte di merito, si sarebbe comunque verificata alla data odierna.

Quarto e quinto motivo apparentemente contestano presunte valutazioni illogiche della Corte di Appello ma, in realtà, lo fanno in base ad una comparazione con la propria valutazione sulla ricostruzione dei fatti. Si tratta, quindi, di valutazione in merito non ammissibile in questa sede.

Il sesto motivo presenta il medesimo errore precedente: pur a fronte della apparente denuncia di errori della Corte di Appello, in realtà si prospetta una diversa lettura del materiale probatorio.

Ricorso del procuratore generale:

il primo motivo è infondato in quanto, pur se nella prima parte correttamente si rileva l'errore della Corte di Appello nel determinare la data di decorrenza del termine per la presentazione della querela, poi, nel contestare gli argomenti con i quali la Corte di Appello aveva affermato che comunque le accuse erano infondate nel merito, non formula motivi specifici. Peraltro non deduce alcunché di specifico quanto a vizi rilevanti della sentenza di appello e, soprattutto, di quella richiamata di primo grado, ma affronta il merito, rinviando alla lettura dei verbali della istruttoria.

Il secondo motivo in tema di prescrizione del reato di maltrattamenti è infondato come già affermato per la parte civile, in quanto non si deduce che il reato ad oggi sia prescritto ma solo che lo è stato in data non corrispondente a quella indicata dalla sentenza.

Il terzo motivo è infondato da un lato perché affronta temi di merito, dall'altro perché non li sviluppa e si limita a rinviare alla lettura degli atti.

Come da richiesta della difesa dell'imputato, la parte civile deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della imputata, liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente (omissis) al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere all'imputata (omissis) le spese processuali sostenute, liquidate complessivamente in € 3.500,00 (tremilacinquecento), oltre il 15% per spese generali, iva e cpa.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2016

il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Francesco Ippolito





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 03 novembre 2016

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92